

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 23-03-2004

REGIONE PIEMONTE

Politiche regionali integrate in materia di sicurezza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 12 del 25 marzo 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

ARTICOLO 10

(Progetti integrati per la sicurezza)

1. La Regione, sentito il parere del Comitato, finanzia progetti integrati per la sicurezza elaborati dagli Enti locali, anche di concerto con i soggetti privati, dalle associazioni iscritte all'albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Province, dalle Comunità montane, dalle Circoscrizioni, dalle associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, dalle organizzazioni di categoria, dai consorzi fra imprenditori, da istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni operanti nel privato sociale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralità di azioni integrate fra di loro e comunque devono contenere almeno due dei seguenti interventi:

a) investimenti per accrescere la vivibilità di aree degradate, in particolare quelle urbane o dove è più alto il rischio per la sicurezza dei cittadini;

b) accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei **piccoli comuni** di pianura, collina e montagna;

c) iniziative rivolte alla popolazione anziana, ai bambini e ai giovani;

d) iniziative a favore di cittadini disabili, per la rimozione delle barriere architettoniche esistenti;

e) dotazioni di impianti tecnologici per rendere più sicuri luoghi ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, escluse le tipologie distributive medie e grandi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale esclusione non vale per i centri commerciali organizzati con soli esercizi di vicinato;

f) iniziative volte al recupero della prostituzione o ad attività di supporto dirette alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra attività illegale;

g) iniziative rivolte alla diffusione ed alla affermazione della cultura della legalità.

4. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza che siano definite ai sensi dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione) tra il Ministero degli Interni e soggetti pubblici o privati per far fronte a situazioni di particolare disagio ed insicurezza sociale.